



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

Provincia di Cosenza

Via Municipio- tel. 0984/936009 –Fax 0984/936497

REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con delibera di consiglio Comunale n.24 del 26/07/2018



Indice

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Gestione e organizzazione del servizio

Art. 3 Destinatari

Art. 4 Modalità d'iscrizione

Art. 5 Domande fuori termine e domande non residenti

Art. 6 Calendario e orari

Art. 7 Funzionamento del servizio e piano delle percorrenze

Art. 8 Responsabilità ed accompagnamento su scuolabus

Art. 9 Alunni portatori di handicap

Art. 10 Comportamenti e sanzioni

Art. 11 Determinazione quantitativa delle contribuzioni

Art. 12 Modalità di pagamento

Art. 13 Esoneri e riduzioni

Art. 14 Rimborso tariffe pagate

Art. 15 Uscite didattiche

Art. 16 Norma finale

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il servizio di trasporto scolastico è istituito nel comune di San Vincenzo La Costa per concorrere all'effettiva attuazione del diritto all'apprendimento, dalla scuola dell'infanzia sino alla scuola secondaria di primo grado, secondo le indicazioni di cui all'art. 3, onde assicurare la frequenza scolastica degli alunni, la sperimentazione e l'innovazione educativa, didattica e formativa. Il servizio è realizzato dall'Ente nell'ambito delle proprie competenze, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e del settore trasporti oltre che dalla disponibilità effettiva del bilancio.

Art. 2 Gestione e organizzazione del servizio

1. Il servizio è gestito mediante l'utilizzo di scuolabus e di personale dipendente ad esso appartenente. Il servizio di cui al presente comma può essere svolto ricorrendo a personale dipendente dell'Ente o attraverso il ricorso ad Associazioni senza scopo di lucro del territorio.
2. L'Amministrazione si riserva tuttavia la facoltà di gestire il servizio, totalmente o parzialmente, anche attraverso l'affidamento dello stesso nelle modalità previste dalla legislazione vigente e ritenute più opportune, a ONLUS o imprese specializzate.
3. L'amministrazione comunale non è responsabile e nulla deve agli utenti del servizio nei casi in cui il medesimo non possa essere regolarmente espletato, in tutto o in parte, per ragioni tecniche, cause meteorologiche o di forza maggiore, agitazioni, iniziative sindacali a cui aderisca il personale.

Art. 3 Destinatari

1. Hanno diritto al servizio scolastico con scuolabus ed in via prioritaria coloro che sono residenti nel Comune di San Vincenzo La Costa, frequentanti le scuole del territorio comunale ed in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Gli alunni della scuola dell'infanzia che risiedono a più di 500 metri dalla scuola per la via pedonale più breve;
 - b) Gli alunni della scuola primaria che risiedono a più di 700 metri dalla scuola per la via pedonale più breve;
 - c) Gli alunni della scuola secondaria di primo grado che risiedono a più di 900 metri dalla scuola per la via pedonale più breve.
2. In sede di redazione del piano delle percorrenze, ai sensi del comma 2 dell'art. 7, potranno essere ammessi al servizio, solo a seguito di accoglimento di tutte le domande pervenute in possesso dei sopra scritti requisiti ed in caso si riscontrino ancora posti disponibili sullo scuolabus, le ulteriori domande presentate secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) Anche le domande degli utenti che siano residenti a distanze inferiori a quanto scritto al comma 1, pervenute comunque entro i termini;
 - b) Anche le domande dei non residenti (art.5) pervenute comunque entro i termini;
 - c) Anche le domande presentate fuori termini secondo le disposizioni dell'art. 5.
3. Il servizio può essere rivolto anche agli alunni frequentanti le altre scuole dell'infanzia e primarie con sede nel comune gestiti da istituti paritari e/o istituti privati che non abbiano finalità di lucro e che siano abilitati a rilasciare titoli di istruzione riconosciuti dallo stato o per lo svolgimento di servizi pubblici rivolti alla cittadinanza (centri estivi o altre iniziative) compatibilmente con le risorse e le dotazioni economiche, organizzativo gestionali, umane e materiali disponibili.

Art. 4 Modalità d'iscrizione

1. Il servizio scuolabus viene erogato su domanda di uno dei genitori o da chi esercita la potestà sul minore. Le famiglie interessate ad usufruire di tale servizio dovranno farne richiesta compilando, entro il 31 agosto, l'apposito modulo d'iscrizione disponibile presso gli uffici e sul sito web del comune.

Le domande per l'accesso al servizio dovranno essere corredate, pena l'esclusione:

- a) Ricevuta del versamento della tariffa prevista;
- b) N. 2 fotografie formato tessera per il rilascio di apposito tesserino di riconoscimento da esibire a richiesta del personale di servizio.

Nella domanda il genitore dovrà sottoscrivere tra le altre dichiarazioni:

- L'impegno a presentarsi personalmente alla fermata dello scuolabus o a delegare altra persona maggiorenne, per prendere in consegna il minore al ritorno da scuola;
 - L'accettazione che in caso in cui il genitore o la persona delegata non si presenti alla fermata per il ritiro dell'alunno, lo stesso sarà accompagnato a fine del servizio presso le autorità competenti (Polizia Municipale, Carabinieri);
 - Nel caso di alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado la famiglia può autorizzare a lasciare il ragazzo alla fermata perché rientri autonomamente all'abitazione; in tal caso, al momento dell'iscrizione, dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione da ambedue genitori, nella quale la famiglia si assume ogni responsabilità in merito;
 - Accettazione di tutte le norme del regolamento comunale.
2. L'alunno che era già iscritto al servizio di trasporto con scuolabus e che si iscrive al secondo o successivo anno del ciclo, avrà automaticamente diritto alla riconferma del posto e dovrà pertanto

presentare apposita domanda di riconferma allegando il versamento della tariffa dovuta.

Tale automatico rinnovo non si applica tuttavia agli utenti non residenti.

Art. 5 Domande fuori termine e domande non residenti

1. Dopo la scadenza del termine stabilito di cui al comma 1 dell'art. 4 o nel corso dell'anno scolastico, le domande saranno accolte solo a seguito di definizione del piano delle percorrenze e approvazione dello stesso. Tali domande dovranno essere sottoscritte utilizzando l'apposito modello di "Richiesta di disponibilità per servizio Pre-iscrizione", verranno inserite in apposita lista d'attesa che segue l'ordine di presentazione del protocollo. L'ufficio predisposto, tenendo conto della data di presentazione e del tragitto richiesto potrà accoglierle compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio già in essere. Nel caso sia riscontrata la possibilità di accoglimento l'ufficio lo comunicherà all'incaricato dell'istruttoria che avviserà il genitore per la compilazione del modulo di domanda definitivo allegando la documentazione di cui al comma 2 dell'art. 4.
2. Gli alunni non residenti che frequentano le scuole di San Vincenzo La Costa, che presentano la domanda di trasporto potranno essere ammessi al servizio solo a seguito della soddisfazione delle esigenze dei cittadini di San Vincenzo La Costa, secondo l'ordine di priorità di cui all'art. 3 comma 2. Le domande presentate vengono inserite nella lista d'attesa indicata al comma 1, il servizio sarà effettuato da fermata presente sul territorio di San Vincenzo La Costa.

Art. 6 Calendario e orari

1. Il servizio è stabilito dal Comune, su indicazione delle singole scuole, compatibilmente con gli orari scolastici e comunque secondo le disponibilità del servizio stesso.

2. I tempi di percorrenza previsti possono subire variazioni indipendenti dalla volontà del Comune ed eventuali ritardi, non imputabili a comportamenti arbitrari dei conducenti degli scuolabus o conseguenti a riconosciute cause di forza maggiore, non possono dar luogo ad azioni di responsabilità nei confronti del Comune erogatore del servizio.
3. Il servizio può essere sospeso:
 - a) Su ordinanza del sindaco qualora il percorso risulti pericoloso per le avversità metereologiche (per es. a causa di neve, ghiaccio etc.);
 - b) nei casi di forza maggiore, quali ad esempio calamità naturali, contemporanea avaria di più mezzi, scioperi etc.
4. Nei casi di cui al presente articolo, il Comune dà tempestiva notizia ai dirigenti scolastici che informeranno gli utenti fruitori del servizio.
5. Nel caso di uscite scolastiche anticipate del personale docente per assemblee sindacali, scioperi parziali ed altre cause, non potrà essere assicurato il normale servizio: qualora le modalità delle uscite anticipate siano preventivamente comunicate almeno 48 ore prima da dei responsabili scolastici;
6. Nelle zone urbane i ragazzi saranno prelevati e rilasciati in punti di raccolta prestabiliti. Le fermate individuate e l'orario dovranno essere categoricamente rispettati.

Art. 7 Funzionamento del servizio e piano delle percorrenze

1. L'ufficio competente a ricevere domanda effettua apposita istruttoria delle domande pervenute e redige apposita lista degli aventi diritto entro i successivi quindici giorni rispetto alla scadenza delle domande, sulla base delle disposizioni di cui al presente regolamento. Tale elenco comprende debitamente separati e nel seguente ordine: gli utenti riconfermati del precedente anno scolastico; i nuovi iscritti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.
2. L'unità operativa in cui è incardinato l'ufficio trasporti determina e stabilisce, sulla base dell'esigenze di funzionalità, economicità,

efficacia ed efficienza del servizio, le fermate degli scuolabus e gli orari, in virtù degli orari di lezione antimeridiani e pomeridiani delle singole scuole e tenuto conto delle disponibilità e compatibilità dei mezzi, delle risorse e dotazioni organiche, avvalendosi anche delle competenze del comando di Polizia municipale o dei tecnici degli uffici Opere pubbliche in funzione della sicurezza e della salvaguardia degli alunni trasportati e del buon andamento del servizio.

3. L'effettiva ammissione al servizio di trasporto avviene in base all'ordine dell'elenco trasmesso ai sensi del comma 1 ed è determinata con l'assegnazione all'utente della fermata dello scuolabus e l'inserimento in un elenco che viene approvato dal settore competente ai sensi del comma 2. Tale elenco comprende i dati degli iscritti, i loro indirizzi e recapiti, la scuola di frequenza, gli orari di andata e ritorno dello scuolabus assegnato e le relative fermate.
4. Il servizio è svolto sulla base del calendario scolastico annualmente determinato dal Ministero della Pubblica Istruzione secondo le articolazioni dell'Istituto comprensivo di San Vincenzo La Costa.
5. Il servizio di trasporto scolastico è organizzato, nei centri abitati, mediante punti di raccolta "permanenti" resi visibili da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale e comunque sulla base di quanto ritenuto necessario per la messa in sicurezza.
6. Il servizio regolare avrà inizio dalla data di entrata a regime degli orari scolastici definitivi; prima di tale data il servizio medesimo potrà essere svolto con modalità particolari compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative del trasporto scolastico. Dopo l'attivazione del servizio non potranno essere attuate modifiche dei percorsi e delle fermate relative ad ogni singolo utente.
7. Qualora gli orari di arrivo ai plessi scolastici e di partenza dagli stessi non coincidono con quelli di effettivo avvio o tramite delle lezioni e sino e non oltre 5 minuti di differenza, il responsabile del servizio valuterà anche di concerto con l'Istituto scolastico e con l'ausilio di

associazioni locali, se necessario realizzare un servizio accessorio di vigilanza degli alunni dall'arrivo dello scuolabus fino all'inizio effettivo delle lezioni e dalla conclusione delle lezioni fino all'arrivo del pulmino.

Art. 8 Responsabilità ed Accompagnamento su scuolabus

1. L'Amministrazione comunale, per il tramite del settore competente alla gestione del personale autista e dei mezzi, provvede a stipulare idonee polizze assicurative sia a garanzia degli utenti che dei mezzi di trasporto.
2. È comunque esclusa ogni possibilità per fatti dannosi che possano verificarsi prima della salita sugli scuolabus. Per quanto riguarda la discesa degli alunni l'Amministrazione metterà in atto le necessarie garanzie affinché il minore venga riconsegnato all'adulto maggiorenne indicato negli appositi moduli d'iscrizione al servizio.
3. L'Amministrazione Comunale è responsabile di tutti i trasportati dal momento della salita sui mezzi fino alla discesa.
4. Per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e per gli alunni portatori di handicap è garantito un adeguato servizio di sorveglianza. Il servizio di cui al presente comma può essere svolto ricorrendo a personale dipendente dell'Ente o attraverso il ricorso ad Associazione del territorio. Compiti degli accompagnatori sono: vigilare sui bambini a bordo sullo scuolabus; curare le operazioni di salita e discesa; provvedere, laddove occorra, alla consegna dei bambini alla scuola e alla riconsegna ai genitori o loro delegati.

Art. 9 Alunni portatori di handicap

1. Il servizio di trasporto scolastico è garantito agli alunni portatori di disabilità, nel rispetto dei principi di cui alla L. n. 104/1992, con le seguenti modalità:
 - a) Tramite scuolabus anche in deroga alle modalità generali del servizio o mezzi di linea utilizzati per il trasporto scolastico;

- b) Tramite convenzioni con soggetti autorizzati al trasporto in possesso di adeguate attrezzature;
 - c) Tramite compartecipazione alla spesa, qualora la famiglia provvedesse autonomamente al trasporto.
2. L'amministrazione provvede a garantire l'accompagnamento, previa la verifica dell'effettiva necessità, nei modi indicati dal precedente art. 8.

Art. 10 Comportamenti e sanzioni

- 1) L'alunno sul mezzo deve mantenere un comportamento corretto e rispettoso. Non deve disturbare l'autista o l'assistente, non deve alzarsi dal posto assegnatogli, non deve affacciarsi dal finestrino, non deve arrecare danni alla vettura e più in generale deve rispettare le regole impartite dall'autista e/o dall'assistente scuolabus.
- 2) Qualora gli alunni non si attengono alle indicazioni impartite, non rispettino le regole date, si provvede nei loro confronti secondo la seguente procedura:
 - a) l'autista e l'assistente scuolabus fanno pervenire all'Ufficio comunale una relazione il più possibile dettagliata, circa il comportamento scorretto dell'alunno;
 - b) il Dirigente dei Servizi scolastici del Comune avvisa la famiglia dei fatti accaduti, mediante apposita comunicazione scritta e preavvisa sulla possibilità, se il comportamento viene reiterato, della sospensione dal servizio;
 - c) qualora il comportamento dell'alunno si ripeta dopo la prima suddetta segnalazione scritta, si comunica alla famiglia e al dirigente scolastico l'immediata sospensione dal servizio dell'alunno per un tempo determinato, che può essere quantificato in un minimo di tre giorni, fino ad un massimo di dieci giorni;
 - d) qualora il comportamento scorretto dell'alunno si ripeta dopo un primo periodo di sospensione erogata o il comportamento scorretto sia ritenuto tale da essere incompatibile con il

servizio erogato (es. minacce e/o aggressioni) l'alunno viene immediatamente sospeso dal servizio per l'intero anno scolastico;

- e) qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo sarà chiesto il risarcimento a carico degli stessi o dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
- 3) La sospensione dal servizio non comporta il rimborso per quanto pagato e non usufruito.
 - 4) Per quanto concerne gli autisti dipendenti dell'Ente e l'assistente scuolabus sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i trasportati.
 - 5) Il personale dipendente dall'Ente è tenuto ad avere la massima cura dell'automezzo e degli strumenti ed attrezzature affidatigli.
 - 6) Qualora pervengano segnalazioni di comportamenti scorretti si procederà secondo quanto previsto dal contratto di lavoro e dalle vigenti normative in materia di responsabilità disciplinari.
 - 7) Il conducente dello scuolabus deve:
 - a) controllare il mezzo in tutte le sue parti meccaniche e valutarne quotidianamente l'efficienza e la sicurezza. Ogni disfunzione del mezzo deve essere immediatamente segnalata all'ufficio competente;
 - b) Non può affidare ad altri la guida;
 - c) Non può effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste dall'itinerario di percorso predisposto;
 - d) Non può far salire sul mezzo persone estranee e non autorizzate per lo specifico itinerario;
 - e) Considerato che l'utenza di servizio è costituita da minori, deve avere un comportamento consono ai rapporti con gli stessi;
 - f) La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini ed alla discesa alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada e/o il percorso fermata scuolabus-casa non potrà costituire onere a suo carico.

8) è garantito il servizio di assistente accompagnatore sullo scuolabus per i bambini frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. L'accompagnamento è svolto da soggetti adulti. L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:

- a) Cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;
- b) Cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati che li attendono alla fermata;
- c) Sorveglia i bambini durante il percorso.

Art. 11 Determinazione quantitativa delle contribuzioni

1. La Giunta comunale determina annualmente la contribuzione a carico degli utenti per la fruizione del servizio. L'importo della tariffa è indistinto per ogni tipo di trasporto e deve essere corrisposto nella sua interezza, indipendentemente dalle giornate di concreto utilizzo.
2. La compartecipazione tariffaria è corrisposta secondo le seguenti modalità:
 - a) in unica soluzione entro il 15 settembre dell'anno scolastico di riferimento;
 - b) in due rate con le seguenti scadenze: prima rata entro il 15 settembre; seconda rata entro il 15 febbraio.
3. Eventuali assenze prolungate dell'alunno non danno diritto a riduzioni od esoneri.
4. In caso d'iscrizione successiva al 31 gennaio di ciascuno anno la tariffa di contribuzione potrà essere ridotta in percentuale non superiore al 30% con lo stesso atto della Giunta che approva le tariffe.
5. In caso d'iscrizione al servizio scuolabus per la sola corsa di andata o di ritorno la tariffa sarà ridotta del 50%.
6. Nel caso di mancato pagamento, il Comune provvede ad inoltrare apposito sollecito alle famiglie. Trascorsi inutilmente 30 giorni dal sollecito, il Comune avvia la procedura di riscossione coattiva e provvede a sospendere l'utente dal servizio.

Art.12 Modalità di pagamento

1. Gli utenti del servizio provvedono al versamento della tariffa mediante bollettino postale scaricabile dal sito o ritirandolo direttamente presso gli uffici comunali, consegnando successivamente la ricevuta di avvenuto pagamento al comune.

Art. 13 Esoneri e riduzioni

1. L'utente portatore di handicap ha diritto all'esonero dal pagamento del servizio previa domanda da far pervenire all'ente corredata da apposita certificazione.
2. Qualora più componenti dello stesso nucleo usufruiscono del servizio scuolabus sono previste le seguenti riduzioni in misura pari al 30% sul secondo figlio iscritto e il 50% sul terzo figlio iscritto. La richiesta di riduzione dovrà essere presentata all'ente all'atto d'iscrizione.
3. Ulteriori riduzioni in ragione alla situazione reddituale potrà essere determinata annualmente dalla Giunta comunale.

Art. 14 Rimborso tariffe pagate

1. L'utente che non intende più usufruire del servizio deve presentare apposita rinuncia scritta all'ufficio competente. La rinuncia darà diritto al rimborso solo se perverrà entro la fine di ottobre. Le eventuali rinunce in corso d'anno, a servizio già avviato, non daranno diritto al rimborso della quota pagata.
2. Nessun rimborso è dovuto dall'Ente nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni tecniche o per altre cause di forza maggiore.

Art. 15 Uscite didattiche

1. Oltre al normale trasporto scolastico, l'Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili, valuterà la possibilità di assicurare ad ogni scuola, compatibilmente con la disponibilità di mezzi e personale, uscite didattiche da effettuarsi tra novembre e maggio.

2. Le uscite didattiche dovranno limitarsi ad un raggio di percorrenza di 50 Km, con partenza da scuola dalle ore 9,00 in poi e rientro in sede entro le 13,00. Solo in caso di eccezionali e motivate richieste da parte della scuola potranno essere concesse deroghe al rientro, previa verifica della compatibilità tecnica ed organizzativa del trasporto con il servizio eccezionalmente richiesto e purché la richiesta sia relativa al trasporto entro il territorio dei comuni confinanti con il comune di San Vincenzo La Costa ed il comune di Cosenza.
3. Per usufruire dei servizi di cui al presente articolo il dirigente scolastico, o suo delegato, deve far pervenire, almeno 3 giorni prima della data programmata per l'uscita didattica, una specifica richiesta scritta all'Ufficio competente, corredata da tutti gli elementi necessari (numero degli alunni da trasportare, orario di partenza e di arrivo, luogo di destinazione) per consentire una adeguata organizzazione del servizio di trasporto da parte del responsabile.
4. Possono altresì essere utilizzati gli scuolabus del comune per organizzare servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione ad iniziative extrascolastiche di carattere didattico-educativo-sportivo per i ragazzi della scuola dell'obbligo.

Art. 16 Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni di leggi in materia.
2. Il presente regolamento consta di 16 articoli.
3. Ai sensi dello Statuto Comunale, approvato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 05 del 19/02/2000, il presente regolamento sarà oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
4. Ogni altra disposizione prevedente, qualora in contrasto con le disposizioni del presente regolamento, si intende abrogata.